

Repertorio N. 22

Raccolta N. 13

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DELLA PARTE STRAORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DI BUZZI UNICEM SPA
(10 maggio 2013)

|| 27.05.2013

al n. 3114

serie 17

Il dieci maggio duemilatredici, in Casale Monferrato, presso gli uffici di Buzzi Unicem SPA, in via Fratelli Parodi n. 34, alle ore 13 (tredici) circa.

Avanti a me dottoressa Patrizia Cauchi Baralis notaio in Vercelli, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato è personalmente comparso il signor:

. BUZZI ing. Alessandro, nato a Casale Monferrato il 4 luglio 1933, domiciliato per la carica in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "BUZZI UNICEM SPA", con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, capitale sociale euro 123.636.658,80, interamente versato, iscritta presso il registro delle imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 00930290044, REA numero 134288, partita IVA 01772030068.

Detto comparso, della cui identità personale e qualifica, io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea della predetta società, convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, in questo giorno e luogo alle ore 10,30 (dieci e minuti trenta), in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 2012; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2012; destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione di riserve; deliberazioni relative.
2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs N. 58/1998.

Parte straordinaria:

- Proposta di modifica degli articoli 7 (Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori), 9 (Convocazione), 13 (Consiglio di Amministrazione) e 23 (Sindaci) dello statuto sociale e di inserimento di un nuovo articolo 31 (Norma transitoria); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il comparso dichiara di avere già assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, nel corso della trattazione della parte ordinaria.

A questo punto, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dà atto di quanto segue qui:

- in data odierna alle ore 10,40 (dieci virgola quaranta) circa, si è già riunita l'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno della parte ordinaria; lo svolgimento della parte ordinaria dell'assemblea è terminato alle ore 13 (tredici) circa, per passare allo svolgimento della parte straordinaria. Il presente verbale, quindi, costituisce prosecuzione e altra verbalizzazione, in forma notarile, dell'assemblea degli azionisti della suddetta società per la parte straordinaria dell'ordine del giorno;

Il presidente continua esponendo:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società ed inviato a Borsa Italiana in data 5 aprile 2013 nonché pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 5 aprile 2013;

Si precisa che:

- al momento attuale i presenti sono numero 18 (diciotto) legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio o per delega, numero 127.652.945 (centoventisettemilioneisecocinquantaduemilanovecentoquarantacinque) azioni ordinarie sulle numero 165.349.149 (centosessantacinquemilioneitrecentoquarantanovemilacentocinquante) azioni ordinarie da nominali euro 0,60 cadauna, pari al 77,202% (settantasette virgola duecentodue per cento) del capitale ordinario;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea straordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione, si allega al presente verbale **sotto la lettera "A"**;

- oltre ad esso Presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti gli amministratori:

Enrico BUZZI	Vice Presidente
Veronica BUZZI	Vice Presidente
Michele BUZZI	Amministratore Delegato
Pietro BUZZI	Amministratore Delegato

Wolfgang BAUER

Paolo BURLANDO

York DYCKERHOFF

Ester FAIA

Maurizio SELLA

Marco WEIGMANN

- hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Aldo FUMAGALLI ROMARIO e Gianfelice ROCCA;

- è inoltre, presente l'intero collegio sindacale in persona dei signori:

Mario PIA

Presidente

Gianfranco BARZAGHINI

Giorgio GIORGI;



~ è altresì presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio dott. Roberto LONZAR.

Si richiama quanto fatto constare dal Presidente in sede di costituzione dell'assemblea ordinaria per quanto concerne i soggetti che partecipano al capitale in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale ordinario. Il testo di tale comunicazione viene qui di seguito riportato:

"- partecipano, in misura superiore al 2% (due per cento), al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie:

FIMEDI S.p.A. che detiene direttamente e indirettamente n. 96.950.000 azioni ordinarie, pari al 58,634% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di cui:

- direttamente n. 17.750.000 azioni ordinarie (10,735%);
- indirettamente attraverso la controllata Presa S.p.A. che detiene n. 79.200.000 azioni ordinarie (47,899%).

MAINSTAY MARKETFIELD FUND con n. 7.549.473 azioni ordinarie, pari al 4,566% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, D.Lgs. 58/98, non è consentito esercitare il voto nei casi di omessa comunicazione alla società e a Consob di partecipazione in misura superiore al 2% (due per cento) nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e negli altri casi previsti dalla normativa applicabile, invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto relativamente alle materie all'ordine del giorno.

Nessuno dichiara l'esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto.

Inoltre, Buzzi Unicem S.p.A. detiene n. 500.000 azioni ordinarie, con diritto di voto sospeso in quanto azioni proprie, pari allo 0,302% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie."

Il Presidente, ai sensi del Regolamento assembleare, ha già precedentemente invitato, in apertura dell'assemblea ordinaria, ad assistere alla riunione esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione. Medesimamente ha avvisato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento assembleare, che coloro i quali, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato ed a consegnare allo stesso il proprio documento di partecipazione. Ha, poi, informato che i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio, al fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea legalmente costituita e valida a deliberare anche sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno di cui sopra.

Il Presidente ha informato in sede di assemblea ordinaria che alcuni azionisti si sono avvalsi del diritto di porre domande prima dell'assemblea ed ha comunicato che sia le domande che le risposte fornite dalla società sono a disposizione degli intervenuti in formato cartaceo all'ingresso della sala, pertanto non si procederà alla loro lettura. Le domande dell'azionista Carlo Fabris sul punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e le relative risposte fornite dalla società si allegano al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente passa, quindi, allo svolgimento della parte straordinaria dell'ordine del giorno, e precisamente:

- Proposta di modifica degli articoli 7 (Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori), 9 (Convocazione), 13 (Consiglio di Amministrazione) e 23 (Sindaci) dello statuto sociale e di inserimento di un nuovo articolo 31 (Norma transitoria); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori, poichè la stessa è stata pubblicata sul sito internet della società e depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana ed è riportata a pagina 145 del fascicolo di bilancio d'esercizio a mani dei presenti.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura della proposta di deliberazione riportata in calce alla relazione illustrativa a pagina 159 del fascicolo del bilancio d'esercizio che è stato distribuito in copia ai presenti, ed io notaio procedo a darne lettura:

"Proposta di deliberazione

L'assemblea di Buzzi Unicem SpA, riunita in sede straordinaria;

- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori;
delibera

1) di modificare gli articoli 7, 9, 13 e 23 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 7 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonchè mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di



versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.";

"Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonchè con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere prevista in un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, in caso di assemblea straordinaria, la terza convocazione; nell'avviso di convocazione può essere indicato, oltre al giorno per la prima convocazione, anche il giorno per la seconda o, ove applicabile, per la terza convocazione.";

"Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede della società nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la



lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè comunque nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

In ciascuna lista costituita da almeno tre candidati deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

Le liste costituite da almeno tre candidati devono essere composte in modo tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero

di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, non risulti eletto il numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, previsto dalla normativa applicabile risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, in luogo dell'ultimo e, se necessario, del penultimo eletto nella Lista di Maggioranza il primo e, se necessario, il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista; qualora per effetto di tale sostituzione non risultasse più rispettato il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, gli appartenenti al genere meno rappresentato risulteranno eletti in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella lista non aventi le caratteristiche di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, in modo tale da consentire la formazione del consiglio nel rispetto delle disposizioni normative.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono nominare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della



deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

In caso di sostituzione di amministratori ai sensi dell'art. 2386, 1° comma del codice civile, la nomina dovrà avvenire nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto l'assemblea.";

"Articolo 23 - Sindaci

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale stabilita ai sensi del precedente articolo 13 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e

professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:

a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:

- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;

- i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;

b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;

- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini previsti dalla normativa applicabile, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché della certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché nei termini previsti dalla normativa applicabile;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste costituite, computando entrambe le sezioni, da almeno tre candidati devono includere in ciascuna sezione, qualora sia composta da almeno due candidati, candidati appartenenti a generi diversi.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.



Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non risultino eletti tutti e due i sindaci supplenti riservati alla minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo della stessa.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi; in caso di sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai supplenti tratti dalla Lista di Minoranza ed in base all'ordine progressivo nella quale sono elencati nella stessa nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il consiglio di amministrazione dovrà al più presto convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o sostituzione di sindaci di minoranza, il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo da almeno due membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.";

2) di introdurre nello statuto sociale il seguente articolo:



"Articolo 31 - Norma Transitoria

Le disposizioni degli art. 13 e 23 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi e per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero)";

3) di conferire al consiglio di amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge;

4) di autorizzare i legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ad apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

A lettura ultimata il Presidente riprende la parola e dichiara aperta la discussione.

Viene qui di seguito riportata una sintesi degli interventi e delle risposte fornite, anche secondo l'essenzialità degli argomenti:

azionista Carlo Maria Braghero:

Sull'art. 9 - convocazione dell'assemblea - esprime dubbi circa la facoltà data al consiglio di amministrazione di poter scegliere, di volta in volta, se prevedere l'assemblea in un'unica convocazione oppure prevedere la prima, la seconda e, in caso di assemblea straordinaria, la terza convocazione.

Ritiene che la modifica proposta all'art. 13 - consiglio di amministrazione - richieda che le liste devono contenere almeno tre candidati per garantire il rispetto delle quote di genere; rileva che per precisare che la disposizione in oggetto si applica solo se le liste sono costituite da tre candidati, occorrerebbe aggiungere un se al comma oggetto di modifica.

Sul nuovo articolo 31 - norma transitoria - chiede perché per il primo mandato viene riservato al genere meno rappresentato solo la quota di almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi, e non di un terzo come per i due mandati successivi.

Pietro BUZZI:

Con riferimento alla modifica dell'art. 9, precisa che è stato ritenuto opportuno prevedere nello statuto entrambe le possibilità per avere maggiore flessibilità, e ciò rientra

nei larghi margini concessi all'autonomia privata dall'art. 2369 c.c.

In relazione alla modifica dell'art. 13 spiega che il testo dell'articolo così come predisposto richiede, come previsto dalla normativa applicabile, il rispetto delle quote di genere solo alle liste composte da almeno tre candidati ma non impone di inserire in tutte le liste almeno tre candidati. La modifica proposta è in linea con la disposizione normativa.

In merito alla norma transitoria contenuta nel nuovo art. 31, informa che è la normativa che prevede la gradualità prevista dall'art. 31 in oggetto.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alla votazione, precisa che al momento i presenti sono numero 18 (diciotto), rappresentanti, in proprio o per delega, numero 127.652.945 (centoventisettemilioneisecocinquantaduemilanovecentoquarantacinque) azioni ordinarie, pari al 77,202% (settantasette virgola duecentodue per cento) del capitale ordinario.

Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento assembleare, le operazioni di voto avverranno per alzata di mano ed invita i contrari e gli astenuti a consegnare un foglio del biglietto di voto alle persone incaricate al ritiro.

Il Presidente mette quindi in votazione il testo di delibera relativo alla parte straordinaria dell'assemblea come sopra letto da me notaio.

Si procede, pertanto, alla verifica dei voti per alzata di mano e al ritiro dei biglietti di voto dei contrari e degli astenuti.

Effettuate tali operazioni, il Presidente dichiara approvato il testo di delibera relativo alla proposta di modifica degli articoli 7, 9, 13 e 23 dello statuto sociale e di inserimento di un nuovo articolo 31, letto da me notaio, a maggioranza con:

- voti favorevoli; numero 127.163.272
(centoventisettemilioneicentosessantatremiladuecentosettantadue)

;

- voti contrari: numero 482.373
(quattrocentottaduemilatrecentosettantatré);

- voti astenuti: numero 7.300 (settemilatrecento).

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o voto contrario o astenuti, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente mi consegna copia del testo aggiornato dello statuto sociale ed io notaio provvedo ad allegarlo al presente atto **sotto la lettera "C"**.

Dopo di che null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente



dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13, 20 (venti).

Allegati al presente atto, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio:

- **sotto la lettera "A"**: l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea straordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione e nel quale sono evidenziati coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti;

- **sotto la lettera "B"**: le domande poste dall'azionista Carlo Fabris prima dell'assemblea relative alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, unitamente alle risposte fornite dalla società;

- **sotto la lettera "C"**: il testo aggiornato dello statuto sociale.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza personale.

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto da me e da persone di mia fiducia con mezzi elettronici e da me completato a mano su otto fogli per ventotto intere facciate e per quanto contiene la presente ventinovesima, è stato da me letto al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e dieci del giorno ventidue maggio duemilatredici.

All'originale firmato:

Alessandro Buzzi

Patrizia Cauchi Baralis notaio

Allegato "A" rep. 22/13

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
1 SALIO LEANDRO	1.500	1.500			I
2 VIALE MARCHINO PAOLO	50.000	50.000			F
3 CARLA FABIO	1	1			F
4 BASSIGNANA PAOLO	1	1			F
5 REDAELLI FABRIZIO	1.500	1.500			F
6 LANCIANI ANDREA	97.019.060		79.200.000	PRESA SPA	F
			17.750.000	FIMEDI SPA	F
			2.560	BUZZI PIETRO	F
			66.500	BUZZI ALESSANDRO	F
7 BRAGHERO CARLO MARIA	506	506			C
8 RAIDER E INVESTMENT SRL	10	10			F
9 ARRI ALDO	7.138	7.138			F
10 FRAJRIA LUIGI	7.000		7.000	PALLI SUSANNA	F
11 BREDA OSCAR	2	2			F
12 BUZZI MARIALUISA	40.000	40.000			F
13 BERSEZIO ROBERTO	30.139.979		344.685	CAAM MIDVALEURS EUROPE	F
			59.191	AMUNDI LOT53 FRR02J	F
			17.558	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD	F
			33.466	BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	F
			4.205	NEW BROOKDALE PARTNERS LP	F
			695.300	WM POOL - EQUITIES TRUST NO 26	F
			83.221	BLACKROCK LIFE LIMITED	F
			31.548	BLACKROCK LIFE LIMITED	F
			3.974	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	F
			4.969	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	F
			1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F
			118.700	THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH	F
			45.940	DOMTAR INDUSTRIES INC. MASTER TRUST	F
			4.679	EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST OF 3M COM	F
			405.399	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	F
			3.432	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	F
			1.777	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	F
			55.374	ABITIBOWATER FOREIGN EQUITY MASTER TRUST	F
			4.179	AON HEWITT GROUP TRUST	F

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013


PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			143	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	F
			2.511	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	F
			33.628	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	F
			150.000	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AXA WORLD FUNDS	F
			23.760	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TWEEDY BROWNE VALUE FUNDS-TWEEDY BROWNE INTL VALUE FUND (CHF)	F
			169.333	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	F
			34.641	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	F
			6.626	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	F
			4.167	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	F
			362	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	F
			8.093	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	F
			53.805	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	F
			769	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	F
			881	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	F
			3.501	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B	F
			410	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	F
			2.177	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	F
			3.910	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	F
			111.300	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS INTERNATIONALES	F

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto



BUZZI UNICEM S.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			87.955	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	F
			370	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SPDR S+P INTERNATIONAL MATERIALS SECTOR ETF	F
			61.862	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	F
			1.009	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP ETF	F
			1.634	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	F
			9.544	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	F
			28.603	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	F
			140.195	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	F
			7.549.473	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MAINSTAY MARKETFIELD FUND	F
			65.370	S2G	F
			3.258	BROWN BROTHERS HARR come agente per: BHILIFEYRISSJODUR VERZLUNARMANNA-PENSIO	F
			399	BROWN BROTHERS HA-LU come agente per: SCHRODER GAIA	F
			2.596	BROWN BROTHERS HA-LU come agente per: ING DIRECT	F
			9.600	BNP PARIBAS 25-PARIS come agente per: AXA ASSICURAZIONI SPA	F
			29.917	BNP SS SIDNEY BRANCH come agente per: FUTURE DIRECTIONS CORE INT SHARE FUND 2	F
			5.832	BNP SS SIDNEY BRANCH come agente per: HOUR GLASS INTERNAT SHARES SECTOR TRUST	F
			6.119	JP MORGAN BANK LUXEM come agente per: SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	F
			924	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	F
			2.177	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO 172	F



Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013


PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			8.015	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE	F
			427	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	F
			30.775	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	F
			28.248	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SCHRODER GLOBAL ENHANCED INDEX FUND	F
			3.199	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: WYOMING RETIREMENT SYSTEM	F
			87.009	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	F
			12.422	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND	F
			3.023	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: STATE STREET GLOBAL ADVISORS' GROSS ROLL UP UNIT TRUST	F
			3.486	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: PLUMBING & MECHANICAL SERV (UK) INDUSTRY	F
			8.586	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS	F
			1.143	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: THE HARTFORD DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	F
			12.600	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: THE MORNINGSTAR FOUNDATION 1189 CO ROCKFELLER CO INC 10	F
			811	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	F
			55.800	RBC INVESTOR SERVICE come agente per: THE UNIVERSITY OF OTTAWA RET.PENSION PL.	F
			189.000	RBC INVESTOR SERVICE come agente per: PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN	F
			5.230	HSBC BANK PLC come agente per: HSBC EUROPEAN INDEX FUND	F
			1.895	HSBC BANK PLC come agente per: NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	F
			6.590	NORTHERN TRUST -LO come agente per: National Trust for Historic Preservation in the United States	F

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			1.540	NORTHERN TRUST -LO come agente per: NTGLQM Common Daily All Country World e	F
			9.606	NORTHERN TRUST -LO come agente per: MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	F
			19.525	NORTHERN TRUST -LO come agente per: Cheyne Walk Master Fund LP	F
			6.605	NORTHERN TRUST -LO come agente per: WORLDWIDE EQUITY PARTNERS L.P.	F
			9.529	NORTHERN TRUST -LO come agente per: RBC TRUST CO. FUND FOR GRANTOR TRUST	F
			1.441	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	F
			5.204	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	F
			24.046	NORTHERN TRUST -LO come agente per: LINDA HALL LIBRARY TRUST	F
			562	NORTHERN TRUST -LO come agente per: THE MASTER TRUST OF JAPAN	F
			35.189	NORTHERN TRUST -LO come agente per: NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	F
			27.532	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FUND FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	F
			3.224	NORTHERN TRUST -LO come agente per: NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	F
			17.052	NORTHERN TRUST -LO come agente per: The Meadows Foundation Inc	F
			1.182	NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	F
			1.374	NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	F
			4.121	NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	F
			1.454	NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	F
			3.000.000	MARBLE ARCH INVESTMENTS LP	F
			27.446	ERAAP ACTIONS INDICIEL 1	F
			35.627	VANGUARD INVESTMENTS EUROPE SA	F
			10.894	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	F



Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			53.436	PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	F
			8.365	PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC- INTERNATIONAL EMERGING MARKETS ACCOUNT	F
			4.040	MASTER INVESTMENT TRUST FOR DEFINED BENEFIT PLANS OF HAWAIIAN AIRLINES INC	F
			1.015.263	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE AKTIER	F
			66.005	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST CUMULUS VALUE	F
			14.993	MERCER DS TRUST	F
			5.732	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	F
			3.045	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	F
			102.302	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	F
			18.485	BOC PENSION INVESTMENT FUND	F
			6.689	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	F
			146.425	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE EUROPA	F
			3.189	RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND	F
			6.896	RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL	F
			11.123	ONTARIO POWER GENERATION INC	F
			992	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	F
			30.794	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	F
			64.428	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	F
			3.411	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	F
			30.441	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	F
			368	ARIZONA P SPRS TRUST	F
			17.777	ONTARIO POWER GENERATION INC.	F
			6.928	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	F
			181.726	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PENSION PROTECTION FUND	F
			172.180	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALLIANCEBERNSTEIN INST F INC-ALLIANCEBERNS GLB RE INV F II	F
			28.860	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR	F
			35.190	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBRN GLB RE INV PTF	F
			119.990	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALLIANCEBERNSTEIN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES	F


Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013



PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			19.790	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALLIANCEBERNSTEIN VAR PROD SER F INC-BAL WEALTH STRATEGY PTF	F
			125.257	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	F
			53.021	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALVERT WORLD VALUES F INC - CALVERT INT OPPORTUNITIES FUND	F
			225.000	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	F
			6.071	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	F
			153.516	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: F+C INSTITUTIONAL INVESTMENT FUNDS ICVC- INST EUROPEAN FUND	F
			77.134	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE	F
			802	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	F
			87.000	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND	F
			18.635	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GMO AGGRESSIVE LONGSHORT MASTER PORTFOLIO	F
			8.125	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	F
			22.326	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MGI FUNDS PLC	F
			31.080	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	F
			11.566	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	F
			37.864	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	F
			242.268	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	F
			1.800	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SAL PENSION SCHEME	F
			42.846	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: HONG KONG HOUSING AUTHORITY	F

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			217.080	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE F	F
			191.441	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F
			145.203	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F
			24.600	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F
			28.317	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	F
			7.372	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ASIAN DEVELOPMENT BANK	F
			5.178	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	F
			3.372	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	F
			1.719	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	F
			6.419	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	F
			4.296	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	F
			3.867	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F	F
			6.383	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	F
			3.462	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	F
			6.082	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GOLDMAN SACHS FUNDS	F
			27.800	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BP PENSION FUND	F
			60.263	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto

**BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013**

PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			26.360	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F
			131.664	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	F
			40.000	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	F
			2.233	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	F
			7.959	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	F
			75.000	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SENTINEL INTERNATIONAL EQUITY FUND	F
			29.281	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	F
			228	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	F
			325.000	METROPOLE GESTION	F
			2.000.000	METROPOLE GESTION	F
			22.500	METROPOLE GESTION	F
			120.000	METROPOLE GESTION	F
			26.320	ACMBERNSTEIN	F
			280.000	BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES (IRELAND) L.	F
			24.210	ACMBERNSTEIN	F
			30.620	ACMBERNSTEIN SICAV	F
			49.620	ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT FUND INC	F
			1.790	ACMBERNSTEIN SICAV	F
			101.406	BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	F
			9.924	BROWN BROTHERS HARR come agente per: SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	F
			77.194	BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND	F
			73.614	BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	F
			4.253	BROWN BROTHERS HARR come agente per: FIRST TRUST EUROPE ALPHADDEX FUND	F

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013

Alex J. Buzzi



PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			374	BROWN BROTHERS HARR come agente per: VANGUARD FUNDS PLC	F
			150.000	BROWN BROTHERS HARR come agente per: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES	F
			125.000	BNP PARIBAS 2S-PARIS come agente per: CAMGESTION EURO MID CAP	F
			92.883	BP2S LUXEMBOURG come agente per: PARVEST	F
			39.800	PICTET & CIE come agente per: DORSET COUNTY PENSION FUND	F
			353.504	RBC INVESTOR SERVICE come agente per: SPARINVEST SICAV	F
			37.395	JP MORGAN BANK LUXEM come agente per: JPMORGAN FUNDS	F
			10.931	JP MORGAN BANK LUXEM come agente per: JPMORGAN FUNDS	F
			13.369	JP MORGAN BANK IRELA come agente per: SANLAM GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY BEECH	F
			28.040	JP MORGAN BANK IRELA come agente per: SANLAM UNIVERSAL FUNDS PUBLIC LIMITED CO	F
			11.372	JP MORGAN BANK IRELA come agente per: VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	F
			1.649	JP MORGAN BANK IRELA come agente per: VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	F
			690	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	F
			21.059	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: MINEWORKERS PENSION SCHEME	F
			2.396	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC	F
			2.743	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER CO	F
			3.056	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	F


Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013



PARTICIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			59.690	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	F
			1.233.237	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: GOVERNMENT OF NORWAY	F
			2.621	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	F
			5.428	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: WYOMING RETIREMENT SYSTEM	F
			20.966	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU	F
			650.401	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	F
			178.177	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	F
			8.798	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SANLAM LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	F
			15.851	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	F
			42.085	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: VAUXHALL MOTORS LIMITED PENSION PLAN	F
			324.678	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	F
			52.522	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	F
			958	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	F
			1.691	JP MORGAN CHASE BANK come agente per: ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND	F
			130.182	HSBC BANK PLC come agente per: FRIENDS PROVIDENT PENSIONS LIMITED	F
			11.000	HSBC BANK PLC come agente per: WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITY	F
			851	NORTHERN TRUST -LO come agente per: States of Jersey Common Investment Fund	F

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto



BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013

Alles Augusto Buzzi



PARTECIPANTI	AZIONI ORDINARIE			DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO	DI CUI PER DELEGA		
			41.873	NORTHERN TRUST -LO come agente per: COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	F
			12.107	NORTHERN TRUST -LO come agente per: COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	F
			36.774	NORTHERN TRUST -LO come agente per: LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	F
			828	NORTHERN TRUST -LO come agente per: RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST	F
			910	NORTHERN TRUST -LO come agente per: CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION	F
			165.734	NORTHERN TRUST -LO come agente per: STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	F
			50.396	NORTHERN TRUST -LO come agente per: STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	F
			32.582	NORTHERN TRUST -LO come agente per: Strathclyde Pension Fund	F
			292.321	NORTHERN TR GLB SERV come agente per: Stichg Bewr Beropsvr Tst&Stichg Beher. Beropsvr Mgr	F
			97.500	NORTHERN TR GLB SERV come agente per: SYNTRUS ACHMEA MULTI MANAGER POOL EUROPE	F
			38.266	NORTHERN TR GLB SERV come agente per: SYNTRUS ACHMEA MULTI MANAGER POOL EUROPE	F
			89.837	NORTHERN TR GLB SERV come agente per: Stichting Dela Depository and Management	F
			254.929	NORTHERN TR GLB SERV come agente per: STICHTING PENSIOENFONDS ING (PFI)	F
			113	NORTHERN TRUST -LO come agente per: LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	F
			8.008	NORTHERN TRUST -LO come agente per: UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	F
			11.827	NORTHERN TRUST -LO come agente per: UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	F
			13.394	NORTHERN TRUST -LO come agente per: UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	F
			35.957	AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT LP	F
			3.688	AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT LP	F
			12.646	AQR GLOBAL STOCK SELECTION HV MASTER ACCOUNT LTD	F
			281	FORMULA INVESTING INTERNATIONAL VALUE 400 FUND	F

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto

BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013

PARTICIPANTI	AZIONI ORDINARIE		DELEGANTE	VOTAZIONI
	TOTALE	DI CUI IN PROPRIO		
				1
			164.471 THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD	F
			47.418 IRISH LIFE ASSURANCE	F
			471.410 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	F
			18.138 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED	F
			14.888 LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD	F
			16 AQR DELTA SAPPHIRE FUND LP	F
			20 AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P.	F
			10 AQR GLOBAL STOCK SELECTION HV MASTER ACCOUNT LTD COOGLIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD	F
			21 AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGLIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD	F
			234 GOTHAM CAPITAL V LLC	F
			15 BRYN MAWR CAPITAL L.P.	F
			34 ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD	F
			3 MFP MANAGERS SPC-BRYN MAWR SEGREGATED PORTFOLIO CRICKET SQUARE	F
			31.853 FRIENDS PROVIDENT LIFE AND PENSIONS EXCHANGE HOUSE	F
			17.779 ADVISORY RESEARCH INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND	F
			6 HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	F
			255.718 THE BANK OF KOREA	F
			108.493 ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME	F
			22.011 ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME	F
			336.526 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	F
			MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN EQUITY FUND	
			124.978 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	F
			MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	
			205.703 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per:	F
			MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	
			36.793 BROWN BROTHERS HARR come agente per:	F
			JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	
			31.285 JP MORGAN CHASE BANK come agente per:	F
			BT EUROPEAN GROWTH FUND	
			1.243 JP MORGAN CHASE BANK come agente per:	F
			MFS EUROPEAN EQUITY FUND	
			147.712 NORTHERN TRUST -LO come agente per:	F
			HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND S.	

Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto

Allegato "B" rep. 22/13

RISPOSTE ALLE DOMANDE FORMULATE DALL'AZIONISTA CARLO FABRIS

Parte straordinaria

- *Proposta di modifica degli articoli 7 (Aumento del capitale sociale – Obbligazioni – Delega agli amministratori), 9 (Convocazione), 13 (Consiglio di Amministrazione) e 23 (Sindaci) dello statuto sociale e di inserimento di un nuovo articolo 31 (Norma transitoria); deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Chi ha predisposto le modifiche statutarie che vengono proposte. Ci si è avvalsi di consulenti esterni, se si chi sono e quanto sono costati.

Le modifiche statutarie sono state predisposte dalla funzione legale interna con l'assistenza dello studio Tosetto, Weigmann e Associati nell'ambito di un rapporto continuativo di consulenza.

Per quanto riguarda l'art. 9, chiedo, più che a Lei Presidente, non me ne voglia, ma al notaio verbalizzante che essendo colui che omologa la modifica è l'unico soggetto che ha la responsabilità della correttezza della delibera, se ritiene che la modifica proposta è conforme ai dettami legislativi ed in modo particolare a quanto stabilisce l'articolo 2369 c.c. così come modificato dall'articolo 1, D.Lgs. 18.06.2012, n. 91 (G.U. del 2.07.2012, n. 152). Questo anche rispetto alla posizione dell'Ordine dei Notai di Milano che, almeno fino a poco tempo fa, aveva una posizione molto rigida sul nuovo dettame dell'art. 2369 c.c. rispetto, ad esempio, alla posizione di Assogestioni che era molto più elastica (ma Assogestioni, rispetto all'Ordine dei Notai di Milano, credo conti molto poco). Cioè la non possibilità di lasciare la doppia possibilità al Consiglio di optare o per la convocazione unica o per più convocazioni.

La proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto è effettuata proprio per meglio aderire al dettato dell'art. 2369 c.c. (come modificato dall'art. 1 d.lgs 18.06.2012 n. 91) e per assicurare la massima flessibilità organizzativa. La possibilità di attribuire al consiglio l'opzione tra l'unica convocazione e la pluralità di convocazioni appare pienamente conforme alle disposizioni di legge che rimettono allo statuto la facoltà di derogare alla previsione dell'unica convocazione obbligatoria



Alexandro P...
...

Allegato "C" rep. 22/13

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "BUZZI UNICEM SpA", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Casale Monferrato (AL).

Il consiglio di amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e dipendenze.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto la produzione ed il commercio del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico, dei materiali da costruzione in genere, dei relativi imballaggi, la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera e di cava, nonché lo svolgimento, diretto o indiretto, di attività nel settore impiantistico.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese di ogni tipo e forma; potrà acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, la titolarità e l'uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo a favore delle medesime società ed enti in cui partecipa; potrà promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione, l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati.

La società potrà acquistare, vendere e collocare azioni, quote ed obbligazioni, nonché provvedere al finanziamento delle società ed enti in cui partecipa ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività, con la prestazione a favore delle stesse di idonei servizi, nel rispetto della normativa vigente.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, associative, compresa la costituzione di società, nonché l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, reali comprese.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaottantacinque (31 dicembre 2085) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria

degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di euro 123.636.658,80 (centoventitremilioni seicentotrentaseimilaseicentocinquantotto virgola ottanta), suddiviso in numero 165.349.149 (centosessantacinquemilioneitrecentoquaranta novemilacento quarantanove) azioni ordinarie ed in numero 40.711.949 (quarantamilionisettescentoundicimilanovecentoquaranta nove) azioni di risparmio da euro 0,60 cadauna.

Articolo 6 - Azioni di risparmio e rappresentante comune

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 25 e 28.

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie, il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle azioni di risparmio e di cui al successivo art. 25 sarà automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al 4,5% del valore nominale.

Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

Articolo 7 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del



capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo

periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonchè, in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti e delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Sono, altresì, di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione riguardanti le politiche di remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e quelle sottoposte alla sua autorizzazione per il compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nel caso di parere contrario degli amministratori indipendenti o del diverso organo competente, ai sensi delle procedure adottate nel rispetto della normativa applicabile.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonchè con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.



L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere prevista in un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, in caso di assemblea straordinaria, la terza convocazione; nell'avviso di convocazione può essere indicato, oltre al giorno per la prima convocazione, anche il giorno per la seconda o, ove applicabile, per la terza convocazione.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Articolo 11 - Costituzione e deliberazioni

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 12 - Lavori assembleari

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, l'assemblea è presieduta da altro amministratore designato dall'assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del presidente. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, nonché la direzione dei lavori assembleari, fissandone modalità e termini, compresa la determinazione del sistema di votazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede della società nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè comunque nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di



incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

In ciascuna lista costituita da almeno tre candidati deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

Le liste costituite da almeno tre candidati devono essere composte in modo tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno;
- b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, non risulti eletto il numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, previsto dalla normativa applicabile risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, in luogo dell'ultimo e, se necessario, del penultimo eletto nella Lista di Maggioranza

il primo e, se necessario, il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa. Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista; qualora per effetto di tale sostituzione non risultasse più rispettato il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, gli appartenenti al genere meno rappresentato risulteranno eletti in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella lista non aventi le caratteristiche di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, in modo tale da consentire la formazione del consiglio nel rispetto delle disposizioni normative.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono nominare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

In caso di sostituzione di amministratori ai sensi dell'art. 2386, 1° comma del codice civile, la nomina dovrà avvenire nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto l'assemblea.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente e, se



lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.

Può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, al presidente, ai vice presidenti e ad uno o più amministratori delegati, determinando i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola almeno trimestralmente anche fuori della sede sociale, purché in Paesi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America, su convocazione del presidente o di un vice presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un amministratore delegato o della maggioranza degli amministratori.

Gli amministratori devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio dei propri poteri e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

La convocazione avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età.

In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare con verbale sottoscritto

dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione:

- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza.

Articolo 18 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo formato di amministratori, determinandone la composizione ed i poteri.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente e i vice presidenti, se nominati.

Per il funzionamento del comitato esecutivo valgono le stesse norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Direttori

Il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, nominare direttori generali e vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

I direttori generali e i vice direttori generali possono assistere, se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.



Articolo 20 - Compensi

Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso.

L'assemblea può deliberare un compenso annuale al comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso è stabilito con deliberazione del comitato stesso.

Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati speciali compensi.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli cui sono affidati speciali incarichi.

Articolo 21 - Rappresentanza legale

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oltre che, se nominati, disgiuntamente a ciascuno dei vice presidenti e degli amministratori delegati.

Articolo 22 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:

- iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- aver svolto per un congruo periodo di tempo funzioni dirigenziali nei settori contabile, amministrativo o finanziario in società di capitali;
- essere stato per un congruo periodo di tempo componente di organi di amministrazione o controllo in società di capitali.

Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Sindaci

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, sono elencati

mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale stabilita ai sensi del precedente articolo 13 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:

a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:

- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;

- i settori relativi all'attività di impiantistica per cemeniteria;

b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;

- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini previsti dalla normativa applicabile, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché della certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione



può pervenire anche successivamente purchè nei termini previsti dalla normativa applicabile;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonchè di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste costituite, computando entrambe le sezioni, da almeno tre candidati devono includere in ciascuna sezione, qualora sia composta da almeno due candidati, candidati appartenenti a generi diversi.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non risultino eletti tutti e due i sindaci supplenti riservati alla minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine

progressivo della stessa.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi; in caso di sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai supplenti tratti dalla Lista di Minoranza ed in base all'ordine progressivo nella quale sono elencati nella stessa nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il consiglio di amministrazione dovrà al più presto convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o sostituzione di sindaci di minoranza, il



rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo da almeno due membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 24 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:

- alla riserva legale il cinque per cento fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- alle azioni di risparmio un dividendo preferenziale fino a concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale;
- la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al quattro per cento del loro valore nominale.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato loro spettante nei due esercizi successivi.

Articolo 26 - Acconti sul dividendo

Il consiglio di amministrazione può deliberare, ai sensi di legge, il pagamento di acconti sul dividendo.

Articolo 27 - Pagamento dei dividendi

I dividendi saranno pagati presso la sede della società e le casse da questa incaricate. I dividendi non richiesti entro un quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 - Liquidazione, diritto di prelazione e distribuzione di riserve

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

* alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;

* alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;

* l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 30 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

Articolo 31 - Norma Transitoria

Le disposizioni degli art. 13 e 23 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi e per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).

All'originale firmato:

Patrizia Cauchi Baralis notaio

È copia conforme all'originale composta

di n. 24 fogli rilasciata a Vercelli

il 27.05.2013

dal sottoscritto notaio **PATRIZIA CAUCHI BARALIS**

ad uso *amministrativo*

Patrizia Cauchi Baralis

